

“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 - Finalità e obiettivi
- ART. 3 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti
- ART. 4 - Divieto di installazione degli impianti¹
- ART. 5 - Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio
- ART. 6 - Piano territoriale della telefonia mobile
- ART. 7 - Azioni di risanamento e tutela ambientale
- ART. 8 - Funzioni di vigilanza, controllo e partecipazione
- ART. 9 - Sanzioni
- ART. 10 - ~~Entrata in vigore e norme transitorie~~²
- ART. 11 - Procedura autorizzativa
 - 11.1 - Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base
 - 11.2 - Microcelle, ponti radio, e altri impianti
 - 11.3 - Impianti temporanei
 - 11.4 - Impianti di altri enti pubblici
 - 11.5 - Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

¹ Il comma 1 è caducato con Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.374/2021, n.213/2021, n.206/2021.

² articolo caducato con Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.374/2021, n.213/2021, n.206/2021.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile, per i quali è richiesta specifica autorizzazione da parte di Roma Capitale. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.

Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione Capitolina. L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;

- b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
 - Agro Romano, ad esclusione della Rete Ecologica;
 - Infrastrutture per la mobilità;
 - Infrastrutture tecnologiche;
 - Tessuti prevalentemente per attività;
 - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ad esclusione dell'istruzione di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani, aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini;
- d) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree e dei siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Dipartimento Patrimonio definirà, per ogni singola richiesta da parte dei gestori, il canone dovuto per l'utilizzo degli immobili o strutture di proprietà di Roma Capitale con un regolare contratto di locazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;

- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

~~Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non* inferiore a 100 m, calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno³.~~

Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ART. 5 – MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) e nelle Aree Naturali Protette (L. n. 394/1991 e LR Lazio n. 29/1997) l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

³ Comma caducato con Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.374/2021, n.213/2021, n.206/2021.

In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti in aree dell'Agro Romano ricadenti in Rete Ecologica, secondo le NTA del PRG vigente, a meno che il Gestore non dichiari espressamente e/o dimostri che da tale divieto discende l'impossibilità di realizzare una completa rete di comunicazione.

I beni e le aree inserite in "Carta per la Qualità" sono soggette alle limitazioni dell'art. 16 delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche sono soggette all'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo N.O. da parte degli organi competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, delle NTA del PRG vigente i progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.).

Nell'ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell'immediato contesto o nell'area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all'entità dell'intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all'Amministrazione Capitolina, sentito il Municipio competente, di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza. Agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è attribuito l'incarico di predisporre, con il supporto del Segretariato Generale, una proposta di deliberazione di Giunta Capitolina per la definizione dei criteri applicativi individuati all'art. 5 del Regolamento, parte integrante della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.

ART. 6 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, redatto in conformità al Regolamento, assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, da avviare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà contenere:

- Registro Capitolino conforme a quanto stabilito nel DM 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Mappe delle superfici e dei volumi di rispetto del campo elettromagnetico destinate ad utenze, a tutela delle quali sono fatti rispettare i limiti di esposizione, i limiti di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti con DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
- Distribuzione spaziale dei livelli (RMS) di campo elettrico massimo stimato in fase di autorizzazione dell'impianto radiante;
- Mappa dei punti di misura, con relativi livelli di campo elettromagnetico, effettuate sia attraverso indagini ad hoc che con monitoraggi in continuo;
- Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei Gestori, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovranno contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti da presentarsi anticipatamente entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno;
- Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale vigente.

Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative e tecnologiche ecc.).

La predisposizione, il coordinamento e l'aggiornamento del Piano è affidata al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e i Municipi territorialmente coinvolti.

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

Il processo di pianificazione annuale di sviluppo dovrà prevedere il coinvolgimento dell'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico, organo con funzioni consultive in materia, come definito all'art. 8 del presente Regolamento.

Il Piano annuale può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.

ART. 7 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Roma Capitale promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tenuto conto del particolare contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale in cui risiedono le aree della Città Storica e in particolare del Centro Storico Patrimonio UNESCO, nelle azioni di risanamento e riqualificazione di cui all'art. 2, punto d) del presente Regolamento, si dovrà tenere conto, nelle forme e nei modi concordati anche con gli operatori, la rimozione e rilocalizzazione entro e non oltre due anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 8 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Tutela dagli inquinamenti, come disposto dalla D.G.C. n. 345/2011, si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, nonché di concerto con i Municipi.

L'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico garantisce la partecipazione della cittadinanza, avvalendosi anche di tecnici dell'ISPRA, del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti:

- a) monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e di consultazione sul piano annuale;
- b) coordinamento nel promuovere, di concerto con le amministrazioni e gli enti dello Stato previsti dell'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
- c) promozione di incontri con la cittadinanza in collaborazione con i Municipi interessati da eventuali criticità.

L'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico è composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e da un Rappresentante di ciascun organismo di seguito elencato: Conferenza dei Municipi,

ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile.

Con successivo provvedimento, sarà redatto, entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con gli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il Regolamento dell'Osservatorio.

ART. 9 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; l'Amministrazione Capitolina procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

~~Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.~~

~~Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.~~

~~L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.⁴~~

⁴ articolo caducato con Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n.374/2021, n.213/2021, n.206/2021.

ART. 11 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche assimilabili successive, viene autorizzata da Roma Capitale.

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 86, 87, 87/bis e 87/ter del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.. La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..

L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è presentata a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e copia per conoscenza al Municipio competente, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, con possibilità di trasmissione via pec, prevista dal medesimo allegato.

L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:

1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, e copia della presentazione D.M. n. 37/2008 al Genio Civile;
2. il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
4. ove non sussistono norme sovraordinate occorre il parere favorevole espresso dal competente Servizio Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile in merito alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.);
5. la ricevuta di pagamento di segreteria istruttoria;
6. la ricevuta di pagamento dei "Diritti di Segreteria per il rilascio VAP".

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione, l'Amministrazione Capitolina ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso (SA), fino all'avvenuto perfezionamento della richiesta di autorizzazione.

Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, Roma Capitale indice una Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPA Lazio.

Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Lazio.

Roma Capitale nella figura dirigenziale dell'Ufficio Coordinamento permessi di costruire e vigilanza – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, provvede a trasmettere copia del progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

11.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è soggetta ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche nella legge n. 111/2011 e ss.mm.ii., alla sola comunicazione all'ARPA Lazio, a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e per conoscenza al Municipio competente, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune ed al Municipio competente, almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

11.3 – Impianti temporanei

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei dandone comunicazione al Municipio competente, nei termini definiti dall'art. 11.1 del presente Regolamento, esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati. Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al terzo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi sub b); rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi sub c). Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e al presente Regolamento.

11.4 – Impianti di altri enti pubblici

Tutti gli Enti Pubblici diversi da Roma Capitale che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, ed al Municipio competente, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare a Roma Capitale, all'ARPA Lazio ed al Municipio interessato, entro dieci

giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Lazio l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dall'art. 6.3. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003)

MODELLO A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a il residente a via n. nella sua qualità di della Società con sede in Via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

– Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500;
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza;
- Mappe del territorio circostante all'impianto;
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche.

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

“l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(per impianti con potenza in antenna da 5 a 20 watt)

Il sottoscritto nato a il residente a
..... via n. nella sua qualità
di..... della Società con sede in
..... Via n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti –

Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza:

- a) dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante;
- b) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- c) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Cantiani, Caprari, Celli, Corsetti, De Luca, Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri Cozzoli Poli, Rossin e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 26.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

Postilla

Al segno * alla pag. 21
annullasi quanto incasellato

Li, 10 luglio 2015

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del
14 maggio 2015.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....